


**DOCUMENTO INFORMATIVO**  
REDATTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO INTERMEDIARI

Aggiornamento dicembre 2022



Azimut Libera Impresa S.G.R. S.p.A.

Via Cusani, 4 - 20121 Milano

Capitale Sociale 3.340.333 – I.V. – Codice Fiscale, Partita Iva e Numero Iscrizione Registro Imprese di Milano n. 06566950967 - R.E.A. di Milano 1900027  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Azimut Holding S.p.A.  
Iscritta all'albo delle SGR al numero 125 (Sezione Gestori di FIA), all'albo dei gestori di OICVM al numero 60, al registro dei gestori italiani ELTIF al numero 8

## Indice

- A. Premessa
- B. Informazioni su Azimut Libera Impresa S.G.R. S.p.A. sui servizi e sugli strumenti finanziari proposti
- C. Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela
- D. Informazioni sugli strumenti finanziari proposti
- E. Descrizione sintetica della politica seguita da Azimut Libera Impresa S.G.R. S.p.A. in materia di conflitti di interesse (c.d. policy sui conflitti di interesse)
- F. Strategia per l'esercizio dei diritti inerenti gli strumenti finanziari degli OICR gestiti
- G. Remunerazione - Disclosure sugli incentivi
- H. Informazioni sulla strategia di trasmissione degli ordini (c.d. transmission policy)
- I. Informazioni sulla trattazione dei reclami
- J. Sintesi delle principali clausole del contratto di commercializzazione di quote di OICR
- K. Informazioni sui costi e sugli oneri
- L. Informativa sulla sostenibilità

## A. Premessa

Il presente documento informativo si propone di fornire al cliente o potenziale cliente (di seguito anche "**Cliente**") di Azimut Libera Impresa S.G.R. S.p.A., di seguito anche "**ALI**", "**SGR**" o la "**Società**", informazioni appropriate affinché questi possa comprendere la natura del servizio di gestione collettiva del risparmio prestato dalla Società e dello specifico strumento finanziario dalla stessa trattato, nonché i rischi ad esso connessi e, di conseguenza, possa prendere decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa.

Il presente documento è stato redatto ai sensi del Regolamento Intermediari, adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (la quale ha abrogato il precedente regolamento intermediari di cui alla Delibera Consob n. 16190/2007 e successive modifiche), che traspone le disposizioni contenute nella direttiva 2014/65/UE e nelle connesse misure di esecuzione (di seguito le "**disposizioni MIFID II**"), contiene informazioni da fornire al Cliente concernenti la SGR e i servizi dalla stessa prestati, la salvaguardia degli strumenti finanziari e della liquidità dei clienti, la classificazione e la valutazione di appropriatezza dei clienti, la natura e i rischi inerenti agli strumenti finanziari, la gamma di strumenti finanziari e servizi offerti ivi compreso l'indicazione del mercato di riferimento, i termini degli accordi per la prestazione dei servizi, informazioni di sintesi della politica sui conflitti di interesse, informazioni di sintesi sugli incentivi e sulla politica di trasmissione ed esecuzione degli ordini nonché informazioni sui costi ed oneri.

Una copia aggiornata del presente documento informativo è disponibile presso la SGR.

Qualsiasi cambiamento di rilievo delle informazioni contenute nel presente documento verrà comunicato al Cliente nel corso del rapporto e mantenuto disponibile presso la SGR.

## B. Informazioni su ALI, sui servizi e sugli strumenti finanziari proposti

### Nome, indirizzo e recapiti di ALI

Azimut Libera Impresa S.G.R. S.p.A. è una società di gestione del risparmio iscritta all'Albo delle SGR presso la Banca d'Italia, Sezione Gestori di FIA, con il n. 125, Sezione Gestori di OICVM, con il n. 60 ed autorizzata alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio di cui all'art. 34 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche (di seguito "TUF") con provvedimento della Banca d'Italia del 14 settembre 2009.

La Società è inoltre iscritta nel registro dei gestori italiani di ELTIF ex art. 4 quinquies 1 del TUF con il n. 8.

La Società, a seguito dell'ingresso nel proprio capitale sociale di Azimut Holding S.p.A., è entrata a far parte del Gruppo Azimut ed è sottoposta all'attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 bis del Codice Civile di Azimut Holding S.p.A..

La SGR ha sede legale, operativa e direzione generale in Milano, Via Cusani 4 – Italia, Telefono +39 02/88981 - Fax +39 02/88985129, Codice Fiscale, Partita Iva e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano al n. 06566950967 - REA 1900027, indirizzo e-mail: [azimutliberaimpresasgr@azimut.it](mailto:azimutliberaimpresasgr@azimut.it) sito internet <http://www.azimutliberaimpresa.it>.

### Servizi e strumenti finanziari proposti

ALI svolge il servizio di gestione collettiva del risparmio a cui è autorizzata attraverso la promozione, l'istituzione e la gestione di fondi comuni di investimento alternativi, di diritto italiano OICVM ed ELTIF, (di seguito "**Fondi**" o "**FIA**") nonché la commercializzazione, anche per via indiretta, delle relative quote.

Per l'offerta delle quote dei FIA la SGR fornisce al Cliente la relativa documentazione d'offerta prevista ex lege, ivi incluso il modulo di sottoscrizione, e le relazioni periodiche (annuali e semestrali), fornendone gratuitamente una copia al Cliente, su sua richiesta. La SGR se previsto dalla documentazione d'offerta potrà fornire agli investitori ulteriori informazioni finanziarie.

Si precisa che ALI gestisce inoltre mediante delega di gestione del portafogli fondi comuni di investimento alternativi, OICVM ed ELTIF di diritto estero.

### **Classificazione della clientela**

La SGR è tenuta a classificare la clientela secondo le categorie definite a livello normativo e a comunicare ai propri clienti la relativa classificazione. Le categorie all'interno delle quali possono essere classificati i clienti sono le seguenti:

- **cliente al dettaglio o retail:** è un cliente al quale vengono prestati servizi che non sia un cliente professionale o controparte qualificata. La classificazione nell'ambito di questa categoria comporta l'applicazione, nei confronti del cliente, di tutte le regole di comportamento e, in generale, di tutte le disposizioni poste a protezione degli investitori e rappresenta il massimo livello di tutela e protezione per la clientela.
- **cliente professionale:** è un cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e le competenze necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni d'investimento valutandone i rischi connessi. A questa categoria appartengono il cliente professionale privato e il cliente professionale pubblico che soddisfano i requisiti prescritti dalla normativa. I clienti professionali privati e pubblici, sono classificati, a loro volta, come clienti professionali di diritto e i clienti professionali su richiesta. Questi ultimi possono essere trattati come clienti professionali solo al termine di una apposita procedura di richiesta. La classificazione nell'ambito di questa categoria comporta la parziale disapplicazione di alcune delle regole di comportamento e, in generale, di alcune delle disposizioni poste a tutela della clientela al dettaglio e rappresenta pertanto un minor livello di tutela e protezione per la clientela. Le disposizioni MIFID II hanno comunque previsto per tale categoria di clienti presidi di tutela maggiori rispetto al regime precedente (in particolare in materia di informativa e reportistica).
- **controparte qualificata:** si intende una specifica categoria di soggetti espressamente individuati a livello normativo a cui sono prestati i servizi di investimento e i servizi accessori direttamente connessi alle operazioni di ricezione/trasmissione di ordini e nei cui confronti trovano espressa disapplicazione talune delle regole di condotta previste dalla normativa. Le disposizioni MIFID II hanno comunque previsto anche per tale categoria di clienti presidi di tutela maggiori rispetto al regime precedente (in particolare in materia di informativa e reportistica). Anche la SGR quando procede alla commercializzazione di quote di FIA nei confronti dei soggetti rientranti nella classificazione di controparti qualificate può applicare un regime semplificato. La SGR deve ottenere da detti soggetti la conferma esplicita che essi accettano di essere trattati come controparti qualificate. **Si precisa che la SGR non accetta richieste da parte di clienti professionali di diritto di essere classificati, e pertanto trattati, come controparti qualificate.**

La normativa prevede che la classificazione iniziale assegnata ai clienti possa essere modificata, sia su richiesta degli stessi che su iniziativa della SGR. Nel caso di richiesta di modifica della classificazione su richiesta del Cliente, che dovrà essere presentata per iscritto, la SGR ha facoltà di accettarla o meno, dopo aver proceduto alla valutazione della stessa.

Si precisa che, la SGR gestisce e/o commercializza:

- FIA non riservati;
- FIA riservati, anche immobiliari, ai sensi del Decreto Ministeriale 5 marzo 2015 n. 30 la cui sottoscrizione è riservata ex-lege ai soli investitori professionali, nonché, ove previsto dal regolamento di gestione del singolo FIA, agli investitori al dettaglio purché sottoscrivano un ammontare non inferiore ad Euro 500.000.
- OICVM
- fondi di investimento europeo a lungo termine (“ELTIF”).

### **Acquisizione delle informazioni e profilatura della clientela, valutazione di appropriatezza e valutazione di compatibilità con il target market**

La normativa di settore (di cui al Regolamento Intermediari) impone alla SGR che svolge l'attività di commercializzazione diretta delle quote dei Fondi di attenersi alle regole di condotta stabilite dalla Consob e dunque di procedere ad una valutazione di appropriatezza delle quote del Fondo di volta in volta interessato. ALI valuta se le quote dei FIA sono appropriate per il Cliente investitore, sulla base di una serie di informazioni in merito alla conoscenza e esperienza riguardo al tipo specifico di FIA proposto o richiesto, mediante la compilazione di un apposito questionario sottoposto al Cliente. Nel caso in cui il Cliente scelga di non fornire le informazioni o qualora queste non appaiano sufficienti, la SGR lo avverte – anche utilizzando un formato standardizzato – che non è possibile per la SGR determinare se il Fondo sia per lui appropriato.

Analogamente, tale avvertenza è fornita al Cliente qualora la SGR ritenga che il Fondo non sia appropriato per il Cliente, sulla base delle informazioni fornite.

Qualora il Cliente sia classificato dalla SGR come “cliente professionale”, la SGR può legittimamente presumere, ai sensi della normativa di riferimento, che il Cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi al Fondo per il quale il Cliente è classificato come professionale.

Qualora le quote dei FIA siano oggetto di collocamento da parti di terzi, la SGR è esonerata dalla valutazione circa l'appropriatezza che dunque compete al collocatore.

Ai fini delle suddette valutazioni nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento, la SGR utilizza anche una profilatura del prodotto in considerazione della quale ad ogni prodotto viene attribuito un grado di rischio definita tramite elementi diversi che tengano conto della natura, delle caratteristiche, dei costi, della liquidità e della complessità del prodotto. Al fine poi di evitare e ridurre fin dall'inizio potenziali rischi di mancato rispetto delle regole di protezione degli investitori, la SGR è tenuta, in fase preliminare e in aggiunta alla valutazione di appropriatezza sopra richiamata, in qualità di distributore dei Fondi, al rispetto delle regole di product governance. A tal proposito la SGR deve assicurare che il Fondo di volta in volta offerto possa essere distribuito all'interno di quella cerchia di investitori per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi il Fondo è stato disegnato (c.d. mercato di riferimento o target market). La SGR è tenuta pertanto a valutare preliminarmente la “compatibilità” o “non compatibilità” per il Cliente del mercato di riferimento del Fondo.

### **Autorità di Vigilanza**

ALI è sottoposta a vigilanza della:

- Banca d'Italia con sede centrale in Roma - Via Nazionale, 91 - Tel: +39 06 47921.  
Sito Internet: [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it).
- Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede centrale in Roma – Via G.B. Martini, 3 – Tel: +39 06 84771.

Sito Internet: [www.consob.it](http://www.consob.it).

### **Le lingue nelle quali il cliente può comunicare con la SGR**

Salvo che non sia stato diversamente pattuito con il singolo investitore, il Cliente potrà comunicare con ALI in lingua italiana. I documenti, i contratti, i rendiconti, le comunicazioni e tutte le informazioni che la SGR fornisce al Cliente sono redatti in lingua italiana.

### **I metodi di comunicazione che devono essere utilizzati tra la SGR e il cliente**

Il Cliente e la SGR potranno in generale comunicare per iscritto a mezzo lettera e/o con mezzi di comunicazione a distanza (es. e-mail, fax). Ove opti per la comunicazione via e-mail, il Cliente è tenuto a rilasciare alla SGR un indirizzo di posta elettronica (*e-mail*) valido ed accessibile unicamente a lui. Il Cliente può utilizzare l'e-mail anche per le sue comunicazioni dirette alla SGR, purché trasmesse all'indirizzo [azimutliberaimpresasgr@azimut.it](mailto:azimutliberaimpresasgr@azimut.it). La SGR mantiene evidenza delle comunicazioni inoltrate elettronicamente dai clienti.

Qualora, nei casi previsti dalla legge, alcune informazioni dirette alla clientela siano messe a disposizione dalla SGR mediante il proprio sito internet [www.azimutliberaimpresa.it](http://www.azimutliberaimpresa.it), al Cliente verrà comunicato, all'indirizzo di posta elettronica dallo stesso fornito, l'indirizzo del sito ed il punto dello stesso su cui può avere accesso alle informazioni.

In particolare, in relazione ai servizi e alle attività prestate dalla SGR, di cui si dirà infra, l'invio e la ricezione di ordini da parte del Cliente deve avvenire per iscritto, direttamente alla SGR utilizzando un supporto cartaceo consegnato a mano ovvero trasmesso a mezzo posta o fax. Se previsto gli ordini possono essere impartiti elettronicamente direttamente alla SGR. La SGR mantiene evidenza degli ordini inoltrati elettronicamente dal Cliente. La SGR conserva le registrazioni degli ordini trasmessi dal Cliente per almeno cinque anni. Non sono ammessi ordini telefonici.

Fermo restando quanto sopra previsto, nell'ambito della commercializzazione di OICR, le comunicazioni e l'invio e ricezione di ordini tra il Cliente e la SGR avverranno comunque conformemente alle previsioni di cui agli accordi intercorsi con il Cliente e alle previsioni di cui al regolamento di gestione di ciascuno dei FIA.

### **Le rendicontazioni**

La SGR invia al Cliente investitore la rendicontazione secondo le previsioni della vigente normativa.

La Società provvede direttamente alla conferma dell'esecuzione dell'ordine di sottoscrizione delle quote di partecipazione ai Fondi nei termini e nelle modalità previste dalla normativa vigente e dal regolamento di gestione del relativo FIA. La SGR, nella commercializzazione dei FIA, non fornisce alcuna specifica documentazione, diversa da quella inviata in adempimento degli obblighi previsti nei singoli regolamenti di gestione dei Fondi, salvo ove diversamente pattuito.

### **C. Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela**

Tutte le quote di partecipazione ai FIA sono incluse in un certificato cumulativo tenuto in custodia presso il depositario, fatta salva la facoltà per il Cliente di richiedere, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di gestione di ciascuno dei Fondi, l'emissione di un certificato singolo nominativo che sarà tenuto anch'esso in deposito gratuito amministrato presso il depositario, con rubriche distinte per singolo partecipante.

La custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide dei FIA è affidata al depositario di ciascuno dei Fondi così come indicato nei relativi regolamenti di gestione e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il depositario adempie agli obblighi di custodia degli strumenti finanziari ad esso affidati e alla verifica della proprietà, nonché alla tenuta delle registrazioni degli altri beni. Se non sono affidate a soggetti diversi, detiene altresì le disponibilità liquide dei Fondi.

Il depositario, nell'esercizio delle proprie funzioni: a) accerta la legittimità delle operazioni di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle quote del Fondo, nonché la destinazione dei redditi del Fondo stesso; b) accerta la correttezza del calcolo del valore delle parti del Fondo; c) accerta che nelle operazioni relative al Fondo la controprestazione sia rimessa nei termini d'uso; d) esegue le istruzioni della SGR gestore se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza; e) monitora i flussi di liquidità del Fondo nel caso in cui la liquidità non sia affidata al medesimo.

Il depositario, se sussiste un motivo oggettivo, può delegare a terzi esclusivamente le funzioni di custodia e di verifica della proprietà dei beni del Fondo. Il depositario può procedere alla delega previo consenso della SGR, che si presume prestato qualora nella convenzione tra depositario e SGR sia contenuta l'indicazione nominativa dei soggetti eleggibili come delegati. In caso di delega, il depositario indica nei conti intestati al Fondo per il quale ha effettuato la delega, i beni oggetto di delega e il nome del delegato.

I depositari non possono utilizzare le attività custodite di pertinenza del Fondo, salvo consenso espresso in forma scritta dalla SGR gestore e comunque alle condizioni e nel rispetto della normativa di settore.

Per i conti relativi agli strumenti finanziari e alle somme di denaro dei FIA depositati presso il relativo depositario non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti della SGR.

Ciascuno dei FIA costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della SGR e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima Società.

Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della SGR o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. Delle obbligazioni contratte per conto dei Fondi, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio dei Fondi medesimi.

La SGR non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei Fondi.

Il depositario è responsabile nei confronti della SGR gestore e dei partecipanti al Fondo di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi.

In caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia, il depositario, se non prova che l'inadempimento è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, è tenuto a restituire senza indebito ritardo strumenti finanziari della stessa specie o una somma di importo corrispondente, salva la responsabilità per ogni altra perdita subita dal Fondo o dagli investitori in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, dei propri obblighi.

In caso di perdita di strumenti finanziari da parte del terzo al quale è stata delegata la custodia, resta impregiudicata la responsabilità del depositario, fatta salva l'eventuale stipula di accordi scritti tra il gestore, il depositario e il terzo al quale è stata delegata la custodia, volti a determinare l'assunzione in via esclusiva della responsabilità da parte del terzo. Per l'eventuale stipula di tali accordi la SGR gestore, il depositario e il terzo si attengono alla normativa di riferimento.

In caso di assunzione in via esclusiva della responsabilità da parte del terzo esso risponde secondo quanto previsto per il depositario. Resta impregiudicata la responsabilità del terzo, qualora deleghi a sua volta la custodia degli strumenti finanziari a un altro soggetto, fatta salva la possibilità di accordi secondo quanto sopra indicato.

La SGR rinvia il Cliente alle informazioni sul ruolo del depositario e sul principio di separatezza dei patrimoni contenute nel regolamento di gestione e nella documentazione d'offerta di ogni FIA.

#### D. Informazioni sugli strumenti finanziari

Nel proseguo si fornisce una descrizione generale sia dei rischi connessi all'investimento in fondi alternativi chiusi che delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto di investimento, in modo da consentire al Cliente di acquisire una conoscenza migliore dei FIA ed assumere così decisioni di investimento informate.

**I Fondi sono rivolti ad investitori consapevoli del fatto che si tratta di una scelta di investimento di medio/lungo periodo con caratteristiche di potenziale alto rendimento e alto rischio, scarsa liquidità e liquidabilità.** La sottoscrizione delle quote dei FIA implica l'assunzione dell'impegno ad effettuare il pagamento anche per importi particolarmente elevati, e ciò comporta la necessità di mantenere sufficientemente liquide le somme occorrenti fino a che la SGR non abbia proceduto al richiamo degli impegni, con il rischio che, qualora l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte decorso il termine massimo di sottoscrizione non risulti sufficiente, l'iniziativa concernente ciascun FIA sia annullata, con conseguente mancata utilizzazione, in impieghi alternativi, delle somme a tal fine mantenute liquide.

L'apprezzamento del rischio connesso all'investimento nei Fondi deve considerare:

- a) i **rischi generali** propri dell'investimento in un fondo comune d'investimento alternativo di tipo chiuso, in linea con le previsioni Normative tempo per tempo vigenti, indipendentemente dagli strumenti finanziari oggetto dell'investimento;
- b) i **rischi specifici** attinenti alle strategie di investimento e agli strumenti finanziari nei quali può essere investito il patrimonio di ciascun FIA così come evidenziati nella politica di investimento descritta nel relativo regolamento di gestione a cui si rimanda.

#### Rischi generali

Il rischio relativo all'investimento in quote dei FIA, in quanto aventi forma chiusa, consiste, in via principale, nel possibile decremento del valore della quota detenuta a causa della diminuzione del valore degli strumenti finanziari in cui il patrimonio dei Fondi può essere investito anche a causa di condizioni esogene di mercato sfavorevoli e non prevedibili oppure di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

**L'investimento in quote dei Fondi non offre dunque alcuna garanzia di rendimento né di restituzione, in tutto o in parte, del capitale investito all'atto dell'acquisto delle quote.**

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti gli elementi di seguito indicati.

**La variabilità del prezzo dello strumento finanziario**, che dipende dalle caratteristiche peculiari delle imprese emittenti, dalle fluttuazioni dei mercati di riferimento e dei settori di investimento e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. A livello generale, le variazioni di prezzo delle azioni sono connesse all'andamento economico e alle prospettive di reddito della società emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito; mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità

del soggetto emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza.

**La liquidità dello strumento finanziario**, ossia la sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, che dipende dalle caratteristiche del mercato in cui viene trattato. In generale, gli strumenti trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili degli strumenti non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale rende inoltre complesso l'apprezzamento del valore effettivo dello strumento, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali.

**La divisa in cui è denominato lo strumento finanziario**, per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella di riferimento per l'investitore, occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti.

**L'utilizzo di strumenti derivati**, che consente di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva.

**Altri fattori di rischio.** L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro e gli strumenti finanziari dei FIA e, in particolare, in caso di insolvenza dell'intermediario. Deve altresì ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri a carico dei partecipanti e di ciascun FIA considerando che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti e si aggiungeranno alle perdite eventualmente subite.

**Orizzonte temporale di lungo termine e difficoltà di smobilizzo delle quote di partecipazione** Nel prendere in considerazione un investimento in quote di fondi alternativi di tipo chiuso, l'investitore deve valutare che l'investimento è di medio/lungo termine con conseguente assunzione di tutti i rischi propri di tali tipologie di investimenti, tra i quali anche la possibile variabilità nel tempo dei fattori economico-finanziari presi a riferimento al momento della sottoscrizione e/o dell'acquisto delle quote. Si consideri, in aggiunta, che in un fondo chiuso non è possibile ottenere la liquidazione della quota fino alla scadenza del termine di durata del fondo stesso, fatta eccezione per i rimborsi anticipati parziali pro-quota e l'eventuale liquidazione anticipata del fondo stesso. Ne segue che l'unico modo per l'investitore di ottenere lo smobilizzo dei capitali investiti nei Fondi consiste nella vendita delle quote acquistate e/o sottoscritte. Anche il trasferimento delle quote è soggetto agli specifici vincoli previsti dal regolamento di gestione dei Fondi a cui, pertanto, si rinvia. Inoltre, non si può escludere che in sede di liquidazione, anche anticipata, dei Fondi la SGR debba dismettere gli attivi in portafoglio ad un prezzo inferiore a quello di acquisto e/o di mercato. Altro rischio connesso alla durata dell'investimento è la mancata certezza di continuità nel tempo del management di riferimento al momento dell'adesione, pur nel rispetto dei presidi di *governance* previsti dai regolamenti di gestione.

Il "rischio di sostenibilità" (di seguito anche "rischio ESG") è inteso come un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento e sui rendimenti a lungo termine per gli investitori, aggiustati per il rischio.

### **Rischi specifici**

I rischi specifici inerenti all'investimento in ciascuno dei FIA sono descritti dal relativo regolamento di gestione a cui, pertanto, si rinvia. Si rammenta che dall'investimento in FIA può derivare la perdita complessiva dell'investimento.

## **E. Descrizione sintetica della politica seguita da ALI in materia di conflitti di interesse (c.d. policy sui conflitti di interesse)**

La SGR, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, opera al fine di individuare i conflitti di interesse esistenti e/o potenziali che possono insorgere tra:

- a) la SGR, i Soggetti Rilevanti<sup>1</sup>, qualsiasi persona o entità avente stretti legami<sup>2</sup> con la SGR o un Soggetto Rilevante, le Società del Gruppo<sup>3</sup> e uno o più OICR istituiti/gestiti o uno o più partecipanti a tale OICR;
- b) i diversi OICR istituiti/gestiti e i relativi partecipanti;
- c) i diversi partecipanti della SGR;
- d) uno o più OICR istituiti/gestiti dalla SGR.

In conformità alle vigenti prescrizioni normative, la SGR ha adottato una propria policy in materia di conflitti di interesse che, a fronte di un'apposita ricognizione circa le circostanze, effettive o potenziali, che potrebbero determinare l'insorgere di conflitti di interesse, precisa le misure organizzative individuate dalla SGR per il relativo presidio.

Il modello adottato dalla SGR per la gestione dei conflitti di interesse, anche potenziali, prevede lo svolgimento di una serie di attività da parte di diversi organi e funzioni aziendali. In particolare, il processo implementato da Azimut Libera Impresa SGR S.p.A., si articola nelle seguenti fasi e attività:

- individuazione delle situazioni di potenziale conflitto di interesse: tale fase è svolta attraverso le modalità e i criteri descritti nella Policy di gestione dei conflitti di interesse, ed è finalizzata a identificare le situazioni di possibile conflitto di interesse alle quali la SGR potrebbe essere esposta nell'ambito della prestazione dell'attività di gestione;
- monitoraggio delle situazioni di conflitto di interesse: tale fase viene svolta attraverso il monitoraggio, su base continuativa, dell'eventuale insorgere di nuove situazioni che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse nonché dell'evolversi di quelle già precedentemente identificate;

<sup>1</sup> Con il termine "Soggetto Rilevante" si intende ai sensi della "Policy di gestione dei conflitti di interesse" la persona fisica o giuridica appartenente a una delle seguenti categorie:

- i soci della Società;
- i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, della Capogruppo e delle Società del Gruppo con cui Azimut Libera Impresa SGR S.p.A. ha attualmente relazioni di affari diretti, Azimut Capital Management SGR S.p.A., e Azimut Investments S.A.;
- i componenti del Collegio Sindacale della Società e della Capogruppo;
- i componenti dell'Alta Direzione della Società (ove presenti) e della Capogruppo;
- i componenti delle Funzioni di Controllo della Società;
- i componenti dei Comitati Esecutivi e Consultivi di ogni singolo OICR Istituito/ gestito;
- i gestori della Società, intesi come i soggetti cui è demandata l'attività di investimento in attuazione alle strategie gestionali e alle scelte di investimento relative ai patrimoni gestiti, siano essi collettivi o individuali, ivi inclusi i Key Manager;

<sup>2</sup> Si intende una situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:

- da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 25% o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
- da un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa madre è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese.

<sup>3</sup> Si intende far riferimento a società italiane ed estere del Gruppo Azimut, partecipate direttamente e indirettamente dalla Capogruppo Azimut Holding S.p.A. in misura superiore al 50%.

- gestione delle situazioni di conflitto di interesse: tale attività è finalizzata all'identificazione e all'esecuzione dei presidi da implementare al fine di gestire le eventuali situazioni di conflitto di interesse di volta in volta individuate;
- registrazione dei conflitti di interesse: tale attività consiste nell'alimentazione del Registro dei conflitti di interesse adottato dalla Società;
- informativa al pubblico: tale attività consiste nell'informare i partecipanti e i potenziali partecipanti in merito alla natura e/o alle fonti dei conflitti affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano. Detta informativa è da prevedersi solo nel caso in cui le misure organizzative adottabili siano ritenute non sufficienti a garantire il rischio che, al verificarsi del conflitto, lo stesso possa ledere l'interesse dei partecipanti.

Il Consiglio di Amministrazione ha individuato nel Responsabile della Funzione Compliance il soggetto al quale compete il ruolo di supportare in via continuativa il Consiglio di Amministrazione provvedendo a coordinare le attività di censimento delle situazioni di conflitto.

Resta comunque fermo l'impegno da parte di tutte le strutture aziendali interessate a evidenziare e rappresentare ogni possibile interesse in conflitto con quello primario dell'investitore. A tale scopo è fatto obbligo ad ogni unità organizzativa della SGR di comunicare tempestivamente alla Funzione di Compliance qualunque informazione ritenuta di rilievo al fine di valutare l'insorgere e il venir meno di possibili situazioni di conflitto, nonché di evadere senza indugio qualunque richiesta di informazioni formulata al riguardo dalla stessa.

La SGR adotta ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra:

- gli interessi della SGR, compresi i suoi Soggetti Rilevanti, e gli interessi di uno o più OICR istituiti/gestiti o uno o più partecipanti a tale OICR;
- gli interessi degli OICR istituiti/gestiti o dei relativi partecipanti e gli interessi di altri OICR istituiti/gestiti o partecipanti.

Come definito dalla normativa di riferimento, ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse che possono insorgere nella prestazione delle Attività di Gestione e che possono danneggiare gli interessi di un partecipante, comprese le preferenze di sostenibilità, la SGR considera quale criterio minimo se, a seguito della prestazione dei servizi e/o attività, la medesima SGR o un Soggetto Rilevante:

- possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno dei partecipanti agli OICR;
- siano portatori di un interesse nel risultato dell'attività prestata ai partecipanti degli OICR distinto da quello dei medesimi;
- abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi dei partecipanti degli OICR diversi da quello a cui l'attività è prestata;
- svolgano la medesima attività di un Terzo Esterno Rilevante<sup>4</sup> o dei partecipanti degli OICR;

<sup>4</sup> Con il termine "Terzo Esterno Rilevante" si intende ai sensi della "Policy di gestione dei conflitti di interesse" la persona fisica o giuridica appartenente a una delle seguenti categorie:

- i gestori delegati della Società;
- gli Advisor delle Società;
- i soggetti terzi collocatori o sub collocatori dei prodotti istituiti dalla Società;
- persone fisiche o giuridiche comunque partecipanti direttamente alla fornitura di servizi alla SGR, nel quadro di un accordo di delega a terzi ai fini dell'esercizio da parte della SGR dell'Attività di Gestione;

- ricevano o possano ricevere da una persona diversa da un Terzo Esterno Rilevante o dai partecipanti degli OICR, in relazione con l'attività a questi prestata, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

La SGR, inoltre, considera come potenziale conflitti di interesse anche le operazioni (di investimento, disinvestimento) le cui controparti siano legate da rapporti economici e/o d'affari significativi con i Soggetti Rilevanti della SGR.

Al fine di identificare tutte le situazioni di potenziale conflitto alle quali la Società potrebbe essere esposta, la SGR ha effettuato una specifica mappatura contenente le differenti fattispecie di situazioni di potenziale conflitto individuate sulla base delle attività svolte e dell'articolazione organizzativa, operativa e societaria della SGR.

In conformità alle disposizioni normative vigenti la Società ha predisposto diverse misure organizzative volte a:

- prevenire l'insorgenza dei conflitti di interesse derivanti anche a seguito dell'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi, sistemi e controlli interni della Società tra i quali rientrano i conflitti che potrebbero dar luogo a fenomeni di greenwashing e, ove ciò non risulti possibile, ad assicurare la corretta gestione delle situazioni in concreto verificatesi, in vista di realizzare l'equo trattamento dei patrimoni gestiti dalla Società;
- garantire che i Soggetti Rilevanti, impegnati in varie attività professionali che comportano un rischio di conflitto di interesse, svolgano dette attività con un grado di indipendenza appropriato alle dimensioni e alle attività della SGR e alla significatività del rischio di danno agli interessi della Società e dei suoi investitori;
- assicurare la separazione funzionale e logistica di più alto livello tra le strutture organizzative.

In relazione a ciascun conflitto di interesse individuato, anche solo potenziale, la SGR ha altresì provveduto a definire le relative misure di mitigazione atte a gestire ogni singolo conflitto ed evitare eventuali lesioni degli interessi di uno o più OICR ovvero di uno o più partecipanti agli OICR.

A garanzia di un opportuno presidio dei conflitti di interesse, la SGR periodicamente ovvero ogniqualvolta si presentino nuove circostanze rilevanti rivede ed aggiorna la suddetta mappatura, affinché sia altresì garantita la coerenza della politica di gestione dei conflitti di interesse alla mutevole operatività aziendale.

La SGR resta disponibile a fornire al Cliente, in ogni momento e su sua richiesta, maggiori dettagli circa la propria politica in materia di conflitti di interesse.

### **Principali fattispecie che possono dare origine al conflitto di interesse.**

- ogni persona fisica e giuridica che partecipi direttamente alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio da parte di Azimut Libera Impresa SGR S.p.A., nel quadro di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio.

La Società ha allo stato individuato le situazioni, effettive o potenziali, di conflitto di interessi che potrebbero derivare in relazione alle attività svolte e avendo altresì riguardo dell'appartenenza della SGR al Gruppo Azimut, apprestando presidi finalizzati ad evitare o attenuare la realizzazione di tali situazioni.

Si premette che i servizi di gestione collettiva vengono svolti in totale indipendenza reciproca da addetti diversi. Tuttavia, essendo entrambe le attività potenzialmente interessate da conflitti derivanti da circostanze analoghe, si è ritenuto di rappresentarne la mappatura in maniera univoca.

1. Investimento del patrimonio in strumenti, di qualsivoglia natura, emessi da società appartenenti al Gruppo
2. Esercizio del diritto di voto inerente agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti/emessi dal soggetto controllante o da altre società del Gruppo, anche negoziati su mercati regolamentati
3. Situazione nella quale l'investimento potrebbe derivare dal perseguimento di interessi della Capogruppo, senza che sussista un concreto interesse da parte degli OICR o dei suoi partecipanti.
4. Situazione nella quale la SGR potrebbe investire in parti di altri organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) collegati ossia istituiti e/o gestiti dalla SGR o da altre società del medesimo Gruppo, anche estere, in assenza di un reale interesse per gli OICR
5. Situazione nella quale la SGR potrebbe negoziare beni e compiere operazioni con partecipanti, soci della SGR, altri organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o veicoli collegati ossia istituiti e/o gestiti dalla SGR o da altre società del medesimo Gruppo, anche estere, in assenza di un reale interesse per gli OICR
6. Situazione nella quale l'OICR potrebbe acquistare, cedere e/o conferire beni e strumenti finanziari di qualsivoglia natura da/a soci della SGR o da/a altre società o soggetti del Gruppo, anche esteri, in assenza di un reale interesse per l'OICR o i suoi partecipanti
7. Situazione nella quale l'OICR potrebbe stipulare contratti di servizio, consulenza e collaborazione con soci della SGR o con altre società o soggetti del Gruppo, anche esteri, in assenza di un reale interesse per l'OICR o i suoi partecipanti
8. Situazione nella quale la SGR potrebbe investire in OICR commercializzati da altre Società del Gruppo a scapito di altri OICR terzi. Il conflitto potrebbe derivare dall'interesse della SGR di generare un beneficio per il Gruppo favorendo l'investimento in OICR di altre Società del Gruppo a scapito di altri OICR terzi
9. Situazione nella quale la SGR potrebbe investire in strumenti finanziari di un emittente con cui il Gruppo intrattiene rapporti d'affari (incluso un Terzo Esterno Rilevante) o di cui si conosce il ruolo di azionista, diretto/indiretto della Capogruppo Azimut Holding o delle Società del Gruppo. La situazione conflittuale potrebbe derivare dall'interesse che il Gruppo potrebbe avere nel sostenere l'operatività dell'emittente
10. Situazione nella quale la SGR potrebbe privilegiare i risultati di un OICR a scapito di un altro
11. Situazione nella quale la SGR potrebbe avvalersi di controparti la cui remunerazione non è interamente riconducibile ai servizi prestati, ovvero, è definita in maniera difforme alla disciplina del c.d. *inducement*

12. Situazione nella quale la SGR potrebbe avvalersi di altre società del Gruppo per la commercializzazione/fruizione di servizi anche non necessariamente a carattere finanziario (es. servizi di back office). La SGR potrebbe essere incentivata ad assegnare lo svolgimento di alcune attività, anche di natura non finanziaria, all'interno del proprio Gruppo al fine di perseguirne una maggiore redditività e ciò a scapito dei partecipanti a cui, in ultima istanza, il costo dei servizi fruiti sarebbe addebitato
13. Situazione nella quale i Soggetti Rilevanti potrebbero svolgere ruoli contemporaneamente decisionali e operativi per diverse Società del Gruppo. I Soggetti Rilevanti potrebbero ledere gli interessi dei partecipanti, favorendo una o l'altra società o favorendo relazioni non conformi alla presente politica di gestione dei conflitti di interesse
14. Situazione nella quale i Soggetti Rilevanti / Terzi Esterni Rilevanti potrebbero essere anche azionisti della Capogruppo. I Soggetti Rilevanti / Terzi Esterni Rilevanti potrebbero avere interessi propri, o perseguire interessi degli azionisti, a scapito degli interessi dei prodotti gestiti dalla SGR
15. Situazione nella quale i Soggetti Rilevanti potrebbero accedere a informazioni riservate e confidenziali che risultano in possesso della Società. I Soggetti Rilevanti potrebbero avvalersi di informazioni riservate e confidenziali ottenute nell'esercizio delle proprie funzioni o per il solo fatto di far parte della Società, il cui utilizzo potrebbe essere finalizzato a perseguire interessi propri di tali Soggetti, con potenziale (o effettiva) lesione degli interessi degli OICR
16. Situazione nella quale i Soggetti Rilevanti potrebbero avvalersi, direttamente o indirettamente, di informazioni confidenziali o privilegiate. I Soggetti Rilevanti potrebbero utilizzare, direttamente o indirettamente, informazioni confidenziali o privilegiate ottenute nell'esercizio delle proprie funzioni. Tale utilizzo potrebbe essere finalizzato all'esecuzione di operazioni personali su strumenti finanziari
17. Situazione nella quale i Soggetti Rilevanti potrebbero avere interessi e ruoli in società esterne al Gruppo (incluso un Terzo Esterno Rilevante). I Soggetti Rilevanti potrebbero essere portatori di interessi in conflitto rispetto alle loro responsabilità all'interno del Gruppo, con possibile pregiudizio per gli OICR istituiti/gestiti
18. Situazione nella quale il Fondo, la SGR e/o i Soggetti Rilevanti possano percepire, anche dalle Società Target, in occasione di Operazioni di Investimento, Operazioni Rilevanti, Operazioni di Disinvestimento, Operazioni Non Concluse e alla detenzione degli strumenti in portafoglio, commissioni e compensi in virtù di servizi prestati a loro favore
19. Situazione nella quale i Soggetti Rilevanti potrebbero essere anche Soggetti Rilevanti di un emittente di strumenti finanziari. I Soggetti Rilevanti potrebbero avere interesse perché la SGR sottoscriva gli strumenti finanziari dell'emittente
20. Situazione nella quale i Soggetti Rilevanti che svolgono ruoli di controllo potrebbero essere partecipanti della SGR. I Soggetti Rilevanti coinvolti in un ruolo di controllo della SGR, qualora anche i partecipanti della SGR, potrebbero essere incentivati ad adottare una minore severità di giudizio rispetto a situazioni che, a scapito della SGR, favoriscano erroneamente i partecipanti medesimi
21. Situazione nella quale la SGR, i Soggetti Rilevanti e/o i Terzi Esterni Rilevanti potrebbero co-investire con i Fondi, o con veicoli gestiti da società appartenenti al Gruppo, con l'obiettivo di ottenere

condizioni migliorative per il proprio investimento. La SGR potrebbe perseguire un interesse del Gruppo Azimut e non dei propri partecipanti.

22. Situazione nella quale un OICR potrebbe investire in società partecipate direttamente o indirettamente da altri fondi istituiti/gestiti dalla SGR
23. Situazione nella quale la Società potrebbe ideare e/o promuovere prodotti e/o servizi che non rispondono alle esigenze dei partecipanti, rispondendo invece solo a logiche di profitto della SGR e/o della Capogruppo
24. Situazione nella quale la SGR, uno o più Soggetti Rilevanti e/o un Terzo Esterno Rilevante potrebbero essere portatori di un interesse in conflitto in quanto partecipanti, direttamente o indirettamente, ovvero fornitori di beni e servizi di una Società Target percependo per tali servizi delle commissioni
25. Situazione nella quale un Soggetto Rilevante e/o un Terzo Esterno Rilevante potrebbero avere interessi in conflitto in quanto rivestono ruoli in una Società Target
26. la SGR potrebbe essere influenzata nella scelta delle controparti contrattuali a favorire un interesse proprio o di altre entità del Gruppo a prescindere dall'effettiva convenienza di tali scelte per l'OICR. Rientrano in tale ipotesi il conferimento di deleghe di gestione del portafoglio, delle attività di valutazione dei beni del Fondo, o del rischio a società con le quali la SGR intrattiene altri rapporti di affari (se comportano oneri a carico dei patrimoni gestiti)
27. Situazione nella quale il gestore delegato potrebbe avere interesse nel favorire l'investimento in fondi propri o in strumenti finanziari da lui detenuti per lui più remunerativi, ancorché non necessariamente i più adatti per le strategie di investimento degli OICR della SGR, quindi in conflitto con gli interessi dei partecipanti
28. Situazione nella quale la SGR potrebbe avvalersi, ai fini della individuazione dei potenziali investitori o al fine di ricevere un supporto consulenziale con riferimento alle proprie scelte di investimento, di soggetti esterni (segnalatori, collocatori, consulenti o Advisor) appartenenti al Gruppo o collegati a Soggetti Rilevanti della SGR e/o ai Terzi Esterni Rilevanti, imputando il relativo costo per il servizio offerto ai Fondi e/o ai loro partecipanti se non espressamente indicato nella documentazione offerta
29. Situazione nella quale la SGR potrebbe investire o co-investire, con i Sottoscrittori dei Fondi, in una Società Target di titolarità –ancorché indiretta – di un Sottoscrittore del Fondo, eventualmente anche membro del Comitato dei Sottoscrittori Rilevanti
30. Situazione nella quale la SGR potrebbe sottoscrivere, per il tramite di società in cui detiene una partecipazione di maggioranza, prodotti istituiti e/o distribuiti da società appartenenti al Gruppo
31. Situazione nella quale la SGR potrebbe cedere in locazione un immobile di cui è proprietaria, ad una società in cui detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione percependo un canone. La SGR potrebbe, in alternativa, investire in una società di cui conosce preventivamente la possibilità di ricoprire il ruolo di locatario di un immobile di cui la SGR risulta essere il proprietario.

### **Presidi di tipo organizzativo**

In conformità alle disposizioni normative vigenti la Società ha predisposto diverse misure organizzative volte a:

- prevenire l'insorgenza dei conflitti di interesse e, ove ciò non risulti possibile, ad assicurare la corretta gestione delle situazioni in concreto verificatesi, in vista di realizzare l'equo trattamento dei patrimoni gestiti dalla Società;
- garantire che i Soggetti Rilevanti, impegnati in varie attività professionali che comportano un rischio di conflitto di interesse, svolgano dette attività con un grado di indipendenza appropriato alle dimensioni e alle attività della SGR e alla significatività del rischio di danno agli interessi della Società e dei suoi investitori;
- assicurare la separazione funzionale e logistica di più alto livello tra le strutture organizzative.

Nel rimandare a quanto più in dettaglio riportato nella Procedura sull'identificazione e la gestione dei conflitti di interesse, di seguito si riportano in sintesi i principali presidi di tipo organizzativo.

La struttura organizzativa adottata dalla Società prevede la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità e l'opportuna separatezza funzionale delle attività ritenute incompatibili ai fini della prevenzione dei conflitti di interesse.

A tal fine la Società ha stabilito che le funzioni titolari di una fase di processo o di un intero processo potenzialmente idoneo alla generazione di conflitti siano attribuite a strutture distinte e separate.

Inoltre i soci e gli amministratori, fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 2391 c.c., si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi.

La SGR ha inoltre individuato i seguenti presidi di natura organizzativa:

- un sistema di *governance* che consenta di ridurre il rischio potenziale di conflitto d'interesse, anche personale da parte dei Soggetti Rilevanti, assicurando che nel proprio Consiglio di Amministrazione sia presente un numero adeguato rispetto alle dimensioni del medesimo organo e all'operatività della Società di consiglieri non esecutivi e/o indipendenti;
- previsione di barriere di tipo informativo atte a prevenire e/o controllare lo scambio di informazioni tra Soggetti Rilevanti impegnati in attività potenzialmente in grado di generare conflitti di interesse;
- al fine di assicurare l'equo trattamento dei partecipanti, le deliberazioni in merito a tutte le operazioni di gestione per cui sono state rilevate fattispecie di conflitto sono riservate alla competenza del Comitato Esecutivo o Comitato Consultivo del singolo OICR, al quale sono forniti gli elementi necessari alla relativa valutazione;
- il Consiglio di Amministrazione con cadenza semestrale riceve il Registro dei conflitti di interesse, attraverso una informativa predisposta dalla Funzione Compliance;
- obbligo per i Soggetti Rilevanti della SGR di informare tempestivamente la Funzione Compliance dell'acquisizione di partecipazioni rilevanti in Società che potrebbero determinare conflitti di interesse o risultare pregiudizievoli per la SGR.

### **Presidi procedurali**

La Società, al fine di garantire un'adeguata gestione dei possibili conflitti di interesse, include nella Procedura misure organizzative volte a disciplinare:

- lo scambio di informazioni tra i Soggetti Rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più OICR o di uno o più partecipanti a tali OICR;
- la gestione dei compensi dei Soggetti Rilevanti che esercitano più attività per conto della Società;
- misure volte a impedire o a limitare l'esercizio da parte di qualsiasi persona di un'influenza indebita sul modo in cui un Soggetto Rilevante svolge le Attività di Gestione;

- misure volte a impedire o a controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un Soggetto Rilevante a Attività di Gestione quando tale partecipazione può nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse. Inoltre, per quanto attiene a tematiche di rilievo correlate a quanto disciplinato all'interno della presente Policy, la SGR adotta specifiche procedure per:

- la gestione delle informazioni rilevanti e privilegiate: la Capogruppo ha definito una procedura tesa a disciplinare la gestione delle informazioni rilevanti e privilegiate al fine di evitare comportamenti illeciti, in linea con la vigente normativa in tema di abusi di mercato ed utilizzo di informazioni privilegiate. La Società ha inoltre adottato una policy market abuse finalizzata a definire le regole per una corretta ed efficace prevenzione e individuazione, nonché gestione e monitoraggio di fattispecie di abusi di mercato

- le operazioni con parti correlate: la Capogruppo ha identificato le parti correlate – tra le quali la Società – definendo una procedura per la deliberazione delle operazioni con le parti correlate, volta a stabilire competenze e responsabilità all'interno del processo deliberativo;

- le operazioni personali in strumenti finanziari: la SGR si è dotata di una policy di gestione delle operazioni personali al fine di prevenire la commissione da parte dei soggetti rilevanti ai fini della medesima policy – che operano in via diretta o indiretta per conto della Società – di operazioni a carattere personale sulla base di informazioni privilegiate o confidenziali e/o che possano confliggere con le regole di comportamento poste a carico degli stessi dalla normativa di riferimento;

- la gestione dei reclami: Le modalità di gestione dei reclami prevedono che l'analisi degli stessi sia svolta da personale estraneo all'operatività diretta con i partecipanti, assicurando in tal modo un giudizio indipendente;

- la gestione degli incentivi, al fine di accertare che i compensi ricevuti o pagati nell'ambito della prestazione dell'attività non entrino in conflitto con il dovere di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi degli investitori.

La SGR inoltre ha adottato specifici codici interni che prevedono, tra l'altro:

- regole in materia di doni, omaggi e manifestazioni di ospitalità offerti ad esponenti aziendali e dipendenti;
- principi di condotta nella relazione con i partecipanti

## **F. Strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti**

Ai sensi della normativa regolamentare, la Società ha adottato un'apposita strategia finalizzata a definire quando e come vadano esercitati i diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari detenuti in portafoglio da ciascun FIA.

La policy recante la strategia per l'esercizio dei diritti di voto definisce, sulla base degli obiettivi e della politica di investimento di ciascun FIA gestito, le strategie per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari detenuti dai Fondi medesimi e indica le misure e le procedure adottate per (i) monitorare le pertinenti operazioni sul capitale (corporate action); (ii) assicurare che i diritti di voto siano esercitati conformemente agli obiettivi e alla politica di investimento di ciascun Fondo interessato e (iii) prevenire o gestire eventuali conflitti di interesse risultanti dall'esercizio dei diritti di voto.

Una sintesi della suddetta strategia e i dettagli delle misure adottate sulla base della stessa sono messi a disposizione dei Clienti che ne facciano richiesta.

## G. Remunerazione - Disclosures sugli incentivi

### Premessa

Il presente paragrafo illustra quanto la disciplina comunitaria ed italiana sugli incentivi (c.d. *inducements*) richiede affinché sia garantito che le società di gestione del risparmio operino in modo onesto, equo e professionale ed adempiano alle regole stabilite per le diverse ipotesi di remunerazioni (monetarie e non) ricevute e/o corrisposte in relazione alla prestazione dei propri servizi da parte di qualsiasi soggetto diverso dal Cliente nell'ambito del servizio prestato.

La materia degli incentivi è disciplinata, in particolare, dal Regolamento Delegato (UE) n. 231/2013 a cui il Regolamento Intermediari rinvia.

Tale normativa stabilisce un generale divieto per la SGR di versare o percepire competenze o commissioni oppure fornire o ricevere prestazioni non monetarie, ad eccezione di:

- a) competenze, commissioni o prestazioni non monetarie pagate o fornite al FIA, all'investitore del FIA o dagli stessi;
- b) competenze, commissioni o prestazioni non monetarie pagate o fornite a o da un terzo o una persona che operi per conto di un terzo, qualora la SGR possa dimostrare che sono soddisfatte le seguenti condizioni:
  - i. l'esistenza, la natura e l'importo di competenze, commissioni o prestazioni, o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, devono essere comunicati chiaramente agli investitori dell'OICR, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del relativo servizio;
  - ii. il pagamento di competenze o commissioni o la fornitura di prestazioni non monetarie devono essere volti ad accrescere la qualità del servizio e non devono ostacolare l'adempimento da parte della SGR dell'obbligo di agire nel miglior interesse del FIA gestito o degli investitori del FIA;
- c) competenze adeguate che rendano possibile la prestazione di servizi o siano necessarie a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le competenze di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le competenze legali, e che, per loro natura, non possano entrare in conflitto con il dovere della SGR di agire in modo onesto ed equo e nel miglior interesse degli OICR gestiti o degli investitori di tali Fondi.

La normativa consente dunque di ricevere o corrispondere pagamenti o altri benefici (ossia compensi, commissioni, prestazioni non monetarie) in connessione con la prestazione del servizio di gestione collettiva purché:

- preliminarmente alla prestazione del servizio sia resa chiara informativa alla clientela in modo completo, accurato e comprensibile circa l'esistenza, la natura e l'ammontare (ovvero il metodo di calcolo) di tali incentivi;
- tali incentivi o altri benefici siano volti ad accrescere la qualità del servizio prestato al Cliente e non ostacolino l'adempimento da parte dell'intermediario dell'obbligo di servire al meglio gli interessi del FIA e dei partecipanti allo stesso.

In relazione al pagamento o beneficio ricevuto da terzi, la SGR qualora non sia stata in grado di quantificare ex-ante l'importo del pagamento o del beneficio da ricevere o pagare e abbia invece comunicato ai Clienti il

metodo di calcolo di tale importo, rende noto ex-post l'esatto ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato. In caso di utilizzo da parte della SGR di intermediari distributori, sia la SGR che l'intermediario distributore prestanti un servizio di investimento o accessorio adempiono agli obblighi di informativa nei confronti dei propri clienti.

### **Informativa generale sugli incentivi**

Sulla base delle tipologie di incentivi identificate dalla normativa e delle linee di indirizzo fornite dalla Consob, ALI - al fine di ottemperare a quanto richiesto dalla normativa riguardo agli incentivi che la stessa paga o riceve da soggetti terzi - ha analizzato le principali tipologie di incentivi dalla stessa percepiti in relazione ai servizi prestati.

#### **a) Commercializzazione di OICR**

La SGR, per la commercializzazione delle quote dei Fondi, può ricorrere all'ausilio di collocatori terzi, anche nell'ambito del gruppo di appartenenza. In tale circostanza, la SGR riconosce al collocatore un compenso esclusivamente in relazione all'attività prestata in fase di offerta (c.d. commissione di collocamento) ovvero, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dalla vigente normativa, ove siano previste contrattualmente attività di supporto del collocatore in costanza di rapporto con i partecipanti al FIA, anche per tali attività successive (c.d. commissioni di mantenimento).

#### **b) Gestione collettiva**

Con riferimento alla gestione collettiva del risparmio, ALI non percepisce né corrisponde incentivi da o a terzi non consentiti dalla normativa in quanto:

- in relazione alla operatività su strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni e/o dalle obbligazioni, non viene remunerata con la retrocessione di commissioni che traggono origine dalle commissioni di negoziazione a valere sul patrimonio dei FIA gestiti. Eventuali commissioni che dovessero essere retrocesse saranno in ogni caso accreditate ai FIA oppure potranno comportare il mancato addebito delle commissioni di negoziazione;
- non riceve, sempre con riferimento alla operatività su strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni, dall'intermediario negoziatore ricerche in materia di investimenti;
- con riferimento all'attività di assunzione di partecipazioni e di sottoscrizione delle obbligazioni, potrà corrispondere compensi ad *advisor* che prestano attività di consulenza all'investimento unicamente a fronte di prestazioni strumentali ad assicurare la migliore gestione dei FIA, quali l'individuazione delle singole opportunità di investimento, lo svolgimento di *due diligence*, la prestazione di assistenza legale e contrattuale propedeutica all'acquisizione e dismissione dell'investimento, etc. Gli oneri relativi alle predette attività prestate dall'*advisor* saranno definiti nell'ambito degli accordi di volta in volta con questi stipulati e saranno commisurati alla complessità e all'ampiezza delle effettive prestazioni compiute dal consulente. Adeguata informativa sugli oneri ai FIA, inerenti alle predette prestazioni, sarà fornita in sede di rendicontazione periodica.

Ulteriori dettagli sono disponibili a richiesta del Cliente.

### **H. Informazioni sulla strategia di trasmissione degli ordini (c.d. transmission policy)**

La Società ha adottato una propria strategia per la trasmissione degli ordini che, in particolare, precisa le modalità di esecuzione degli investimenti in relazione agli strumenti finanziari caratterizzanti la politica di gestione dei FIA. A tal proposito, è precisato che la SGR individua al proprio interno il/i soggetto/i preposto/i a dare esecuzione alle scelte di investimento e, conseguentemente, agli accordi di investimento nelle società *target*. La trasmissione degli ordini inerenti a strumenti finanziari diversi da partecipazioni in società non quotate o da obbligazioni emesse da piccole-medie imprese è invece demandata all'Amministratore Delegato anche per il tramite di procuratori speciali, nel rispetto delle deleghe assegnate e nei confronti delle sole controparti preliminarmente approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società. La strategia per la trasmissione degli ordini individua altresì le modalità da seguirsi in casi di particolare urgenza e/o necessità.

La SGR resta disponibile a fornire al Cliente, in ogni momento, maggiori dettagli circa la strategia adottata.

### **I. Informazioni sulla trattazione dei reclami**

Il Cliente può inviare eventuali reclami con lettera raccomandata a.r. al seguente indirizzo:

AZIMUT LIBERA IMPRESA S.G.R. S.P.A.  
Via Cusani, 4  
20121 Milano

c.a. Responsabile Funzione di Internal Audit

La SGR ha adottato e aggiorna nel continuo procedure interne idonee ad assicurare una sollecita trattazione dei reclami.

I reclami devono contenere (i) i dati anagrafici del Cliente; (ii) la posizione del Cliente a cui si riferisce il reclamo con una sintetica descrizione dei fatti contestati e le cause del reclamo stesso e (iii) eventuale documentazione a supporto dei fatti oggetto di contestazione.

I reclami sono tempestivamente portati all'attenzione del responsabile dell'ufficio competente all'interno della SGR, individuato nel responsabile della Funzione di Internal Audit.

ALI provvede a dare riscontro ai reclami entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dello stesso. La Società annota in apposito registro gli estremi essenziali dei reclami presentati dai clienti e procede ad una valutazione del reclamo stesso. Comunica per iscritto al Cliente l'esito finale del reclamo contenente le proprie determinazioni. Tutte le comunicazioni di risposta effettuate dalla SGR al Cliente in relazione alla trattazione e definizione del reclamo sono dalla stessa rese in modo chiaro e con un linguaggio semplice comunicando la posizione assunta dalla SGR riguardo al reclamo e inviate al Cliente a mezzo lettera raccomandata AR e/o tramite PEC, laddove quest'ultima sia stata indicata dal Cliente, all'indirizzo indicato dal Cliente al momento della sottoscrizione del contratto ovvero ad altro comunicato successivamente per iscritto. Nel caso dei potenziali clienti, il recapito utilizzato sarà quello fornito in sede di trasmissione del reclamo. Qualora il reclamo non riporti alcun recapito per l'inoltro della risposta, la SGR non potrà procedere alla trattazione dello stesso.

Maggiori informazioni sulla politica di trattamento dei reclami possono essere fornite al Cliente su sua richiesta.

Se il Cliente – limitatamente alle sole ipotesi in cui lo stesso non sia professionale - non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta dalla SGR, può attivare, ove ne ricorrano i presupposti e prima di rivolgersi al giudice, i

sistemi di risoluzione alternativa delle controversie. Questi ultimi sono forme di giustizia alternativa a quella giurisdizionale organizzate in modo da assicurare allo stesso tempo l'imparzialità dell'organo decidente, la rapidità della decisione, l'economicità del procedimento e l'effettività della tutela del Cliente. ALI aderisce a tal fine all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). Ulteriori informazioni sono altresì reperibili sul sito [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it).

#### **J. Informazioni concernenti il contratto di commercializzazione di quote di OICR**

La commercializzazione diretta delle quote dei FIA avviene sulla base di apposito contratto scritto. Nessun costo ed onere aggiuntivo riferibile all'attività di commercializzazione è applicato rispetto a quanto stabilito dal regolamento di gestione dei Fondi oggetto della commercializzazione stessa, così come confermato dal successivo par. K.

#### **K. Informativa MIFID II su costi e oneri (Trasparenza ex-ante)**

La SGR non applica costi ed oneri in sede di commercializzazione diretta dei Fondi.

Le eventuali spese connesse alla commercializzazione delle quote dei Fondi sono a carico della SGR, come da Regolamento di Gestione di ciascun Fondo.

Come richiesto dalle disposizioni MIFID II, affinché i clienti siano consapevoli di tutti i costi e oneri da sostenere e siano in grado di valutare le informazioni al riguardo, la SGR quando commercializza Fondi propri è tenuta ad informare anticipatamente il Cliente di tutti i costi e oneri che deve sostenere in connessione a detta attività, inclusi tutti i costi associati al servizio e ai Fondi offerti, con indicazione delle modalità di pagamento ed eventuali pagamenti di terzi.

Le informazioni sui costi e oneri connessi alla commercializzazione di FIA propri sono presentate in forma aggregata per permettere al Cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento sulla base di un importo ipotizzato dell'investimento che, in ogni caso, rappresenta i costi che il Cliente dovrà effettivamente sostenere sulla base di tale importo ipotizzato.

Il dettaglio dell'informativa sui costi o oneri del servizio è contenuta all'interno della documentazione precontrattuale di ciascun OICR offerto alla clientela.

Se il Cliente lo richiederà, le informazioni potranno essere fornite dalla SGR in forma analitica con scomposizione delle voci di costo.

#### **L. Informativa sulla Sostenibilità**

Le tematiche relative alla sostenibilità hanno assunto nel corso degli ultimi decenni un'importanza crescente nell'ambito della regolamentazione finanziaria e della disciplina dei mercati e degli intermediari.

In tale contesto, viene in rilievo il programma legislativo europeo, elaborato con l'intento di operare una transizione verso un sistema economico-finanziario più sostenibile e resiliente. Tale intervento legislativo ha

condotto, tra gli altri, all'adozione, da parte del Parlamento e del Consiglio Europeo del Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Nello specifico, il Regolamento (UE) 2019/2088 contiene norme sulla trasparenza per quanto riguarda l'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali in materia di investimenti e nei processi di governance, nonché obblighi di trasparenza sugli eventuali effetti negativi delle decisioni di investimento sulla sostenibilità.

A tal riguardo Azimut Libera Impresa SGR S.p.A. considera di fondamentale importanza l'integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nel proprio processo di investimento nella convinzione che questi elementi, oltre a favorire uno sviluppo economico e sociale sostenibile, possano contribuire positivamente ai risultati finanziari dei portafogli dei clienti riducendone, al contempo, i rischi.

Con la presente informativa, la SGR intende ottemperare agli obblighi nascenti dal suddetto quadro normativo.

Il "rischio di sostenibilità" (di seguito anche rischio "ESG") è inteso come un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento e sui rendimenti a lungo termine per gli investitori, aggiustati per il rischio. Il rischio di sostenibilità può rappresentare un vero e proprio rischio a sé stante o contribuire ad altri rischi come i rischi operativi, di mercato, di liquidità o di controparte. Secondo tale definizione, il rischio di sostenibilità è quindi un evento specifico per lo più idiosincratico e correlato all'azienda (e/o al paese).

In determinate condizioni, come nel caso di investimenti in settori ad alto rischio ambientale e/o sociale, il rischio di sostenibilità (dovuto per esempio a cause per violazioni di normative specifiche) può incidere direttamente sul valore degli investimenti causando una potenziale riduzione del valore. Di conseguenza l'integrazione del rischio di sostenibilità nel processo di investimento, così come la presenza di opportuni presidi come descritto nella Policy ESG della SGR, consente di mitigare gli effetti negativi e di favorire potenziali rendimenti a lungo termine degli investimenti.

La SGR ha adottato la policy ESG per la valutazione e la classificazione degli emittenti e degli strumenti finanziari, in funzione di fattori: ambientali, sociali e di governance (la "Policy ESG"). Il risultato di tale analisi può determinare un'eventuale esclusione, dall'universo investibile, di alcuni strumenti finanziari di emittenti/asset considerati non in linea con alcuni criteri presenti nella Policy ESG, il cui estratto è presente sul sito della SGR.

La SGR pur avendo già avviato una serie di iniziative dirette a integrare i fattori di sostenibilità nei propri processi di investimento, attualmente non considera i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 2019/2088. Sebbene l'impegno e l'interesse del Gruppo rispetto alle tematiche sulla sostenibilità risulti crescente negli ultimi anni, considerando la tipologia di prodotto istituiti dalla SGR e dei relativi investimenti, le informazioni relative ai PAI potrebbero essere di difficile reperibilità e monitoraggio. La SGR sta implementando un processo di data collection per la raccolta degli indicatori definitivi presso le Società non quotate in cui investe.